

IL LIBRO V: I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

SOMMARIO: I. Introduzione. — 1) Lo studio del diritto patrimoniale della Chiesa. — 2) Il Libro V del Codice di Diritto Canonico. — 3) Intestazione e contenuto. — 4) Struttura. — 5) Il principio di sussidiarietà.

II. Principi costitutivi del diritto patrimoniale della Chiesa. — 1) La Chiesa cattolica può servirsi dei beni temporali. — 2) La Chiesa Cattolica si serve dei beni temporali per diritto nativo e indipendentemente dal potere civile. — 3) La Chiesa si serve dei beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. — 4) Nell'ordinamento canonico sono soggetti capaci di diritti sui beni temporali tutte le persone giuridiche. — 5) Nell'ordinamento canonico svolgono una specifica funzione ecclesiale e godono di una propria disciplina i cosiddetti beni ecclesiastici.

III. Principi ispiratori del diritto patrimoniale della Chiesa. — 1) La comunione ecclesiale. — 2) Un ordine di giustizia. — 3) Separazione di sacro e profano. — 4) La partecipazione dei laici. — 5) Il senso della Chiesa.

I. INTRODUZIONE

1. *Lo studio del diritto patrimoniale della Chiesa*

È opinione diffusa che alcune parti del Codice di Diritto Canonico siano riservate agli specialisti. Tali, per esempio, il trattato dei beni ecclesiastici, quelli delle sanzioni e dei processi e, almeno entro certi limiti, il libro delle norme generali.

Quanto poi ai beni ecclesiastici, si aggiunge, soprattutto nei giovani, la convinzione che sia buona cosa non interessarsene, quasi che a mettersi mano ci sia il rischio di compromissione.

Per tutti vorrei accennare alcuni motivi che possono conferire significato e anche un certo gusto allo studio del libro V del Codice di Diritto Canonico: « *De bonis Ecclesiae temporalibus* » (1).

a) Gli uomini d'oggi attendono dalla Chiesa una testimonianza concreta anche, e forse soprattutto, nei suoi rapporti con i beni di questo mondo. Nella costituzione « *Gaudium et Spes* » il Concilio Vaticano II ha dato indicazioni preziose circa le attività economico-sociali (2) e, in particolare, ha esortato i cristiani perché « in tali attività, sia che

(1) Per un primo commento al Libro V del Codice di Diritto Canonico cfr. ROVERA V., *I beni temporali della Chiesa*, in « *La normativa del nuovo Codice* », Queriniana, 1983, pp. 261-283.

(2) Cost. « *Gaudium et Spes* », parte III, cap. III.

agiscano come singoli, sia come associati, siano esemplari. Pertanto, acquisite la competenza e l'esperienza assolutamente indispensabili, mentre svolgono le attività terrestri, conservino il retto ordine rimanendo fedeli a Cristo e al suo Vangelo, cosicché tutta la loro vita individuale e sociale sia compenetrata dello spirito delle beatitudini, specialmente dello spirito di povertà » (3).

Mi sembrano qui delineati il programma e l'impegno di quanti, sacerdoti, religiosi e laici, sono chiamati a svolgere attività amministrative nell'ambito della Chiesa. Essi acquisiscano competenza ed esperienza, compenetrino la propria vita e l'attività economica dello spirito delle beatitudini, prediligano i poveri, aiutino i fratelli ispirandosi a giustizia e carità; siano esemplari rendendo esemplare tutta l'attività economico-sociale che è compiuta nella Chiesa e in suo nome.

b) Negli ultimi tempi il fervore della carità ha veramente animato la Chiesa e le comunità ecclesiali secondo l'invito conciliare: « Spetta a tutto il popolo di Dio, dietro la parola e l'esempio dei suoi Vescovi, di sollevare nella misura delle proprie forze la miseria di questi tempi, dando, secondo l'uso antico della Chiesa, non solo del superfluo, ma anche del necessario. Le collette e le distribuzioni dei soccorsi materiali, senza essere organizzati in una maniera troppo rigida e uniforme, devono farsi secondo un piano diocesano, nazionale e mondiale, e, dove sembra opportuno, in azione congiunta tra cattolici e altri fratelli cristiani » (4).

Con meno fervore, invece, il Concilio è stato accolto nel punto in cui chiede, in primo luogo ai sacerdoti, di amministrare « i beni ecclesiastici propriamente detti... come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche » (5). I beni temporali devono essere amministrati con conoscenza di tutte le leggi (economiche, tecniche, giuridiche) che li riguardano; in particolare, una buona amministrazione dei beni ecclesiastici presuppone la conoscenza e l'osservanza della legislazione della Chiesa.

Qui resta ancora molto da fare. Si deve iniziare dallo studio del diritto patrimoniale puntando a un cambiamento di mentalità e di metodo, cosicché le amministrazioni ecclesiastiche tornino ad acquisire le caratteristiche che devono contrassegnare un fatto comunitario ed ecclesiale (trasparenza, collegialità, pubblicità, ecc.) e nelle quali gli uomini di Chiesa e le comunità cristiane possono agevolmente esprimere distacco, povertà, giustizia e carità.

c) Mentre stendo queste note, intuisco che l'interesse preminente dei lettori si esprime in questa domanda: il nuovo codice è veramente conciliare (6), è l'ultimo documento del concilio (7) anche con riferimento al libro che tratta dei beni temporali?

(3) Ibidem, 72.

(4) Ibidem, 63.

(5) Decreto « Presbyterorum Ordinis », 17.

(6) Cost. Ap. di Giovanni Paolo II « Sacrae disciplinae leges », 25 gennaio 1983.

(7) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al corso sul nuovo Codice di Diritto Canonico*, in « L'Osservatore Romano » del 22 novembre 1983.

Per una risposta adeguata occorrerebbe premettere, a modo di excursus, la citazione e il commento dei luoghi in cui il Concilio tocca questo tema ⁽⁸⁾. Ma il discorso porterebbe lontano ⁽⁹⁾, e, d'altra parte, ritengo che la lettura del presente studio consentirà a ciascuno di giungere a una convinzione personale. Proprio la preoccupazione di dare una visione d'insieme, abbastanza completa, pur nella necessità di operare delle scelte, mi ha suggerito di svolgere, dopo la breve introduzione, un argomento strettamente giuridico (Principi costitutivi del diritto patrimoniale della Chiesa) e un altro giuridico-pastorale (Principi ispiratori del diritto patrimoniale della Chiesa): in ambedue, ma soprattutto nel secondo, riecheggeranno i richiami conciliari.

2. Il libro V del Codice di Diritto Canonico

Il nuovo Codice dedica al tema dei beni temporali della Chiesa un intero libro — il V —. È, questo, un notevole progresso sia dal punto di vista pratico che da quello teorico-scientifico. D'ora in poi chiunque voglia informarsi su una qualunque questione concernente l'amministrazione ecclesiastica potrà più agevolmente rintracciare i canoni relativi.

L'innovazione deve, però, essere valutata a partire dal decimo e ultimo principio direttivo approvato dal Sinodo dei Vescovi del 1967 ⁽¹⁰⁾. Tale principio auspicava « una struttura profondamente nuova del Codice di Diritto Canonico » e, richiamando le carenze denunciate dai più illustri canonisti « soprattutto nelle disposizioni dei libri secondo e terzo », concludeva che « il nuovo codice va composto sia secondo l'orientamento e lo spirito dei decreti del Sacro Concilio, sia secondo le esigenze scientifiche della legislazione canonica ».

Ora le principali innovazioni, che sembrano rispondere alle accennate indicazioni, sono due. Con riferimento al Concilio emerge su tutti il libro II il quale, nel titolo stesso (« De populo Dei », invece che « De personis ») e poi nella struttura e nei contenuti, prende a modello la costituzione dogmatica « Lumen Gentium »; con riferimento alle esigenze scientifiche viene in considerazione la sorte toccata al precedente libro III « De rebus », il quale svolgeva temi assai diversi la cui reductio ad unum il canone 726 tentava di giustificare dando al termine « res » il significato di « mezzi per il raggiungimento del fine della chiesa » ⁽¹¹⁾.

(8) « Lumen Gentium », 13,23; « Gaudium et Spes », 42,69,71,76; « Presbyterorum Ordinis », 17,20,21; « Perfectae Caritatis », 13; « Christus Dominus », 6,26; « Apostolicam Actuositatem », 10; « Dignitatis Humanae », 4,13; « Gravissimum Educationis », 8.

(9) Cfr. ROVERA V., *Contributo al rinnovamento delle strutture economiche della Chiesa*, Milano 1971, p. 90.

(10) Sinodo dei Vescovi del 1967: « Principia quae pro Codicis Iuris Canonici recognitione proponuntur a Synodo Episcoporum approbantur », in *Enchiridion Vaticanum*, II, 1699-1713.

(11) Libro III del Codice di Diritto Canonico del 1917. Parte I: I sacramenti; parte II: I luoghi e i tempi sacri; parte III: Il culto divino; parte IV: Il magistero della Chiesa; parte V: Il beneficio e gli altri istituti ecclesiastici non collegiali e, finalmente, parte VI: I beni temporali della Chiesa.

In realtà la sistemazione era piuttosto artificiosa e, comunque, non rispondeva a criteri scientifici e, tanto meno, alla sensibilità moderna. Di qui la decisione di ripartire la materia in tre libri: libro III (*De Ecclesiae munere docendi*), libro IV (*De Ecclesiae munere sanctificandi*), libro V (*De bonis Ecclesiae temporalibus*), portando di conseguenza i cinque libri del codice precedente agli attuali sette.

3. Intestazione e contenuto

a) Fra le possibili intestazioni del libro V prese in esame dai periti (*De iure patrimoniali Ecclesiae*, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, *De Ecclesiae patrimonio temporali*) ⁽¹²⁾ è stata preferita quella tradizionale e quindi, in un certo senso, convenzionale ⁽¹³⁾.

Ora, ritenuto che si intende per bene temporale tutto ciò che può formare oggetto di un rapporto giuridico-economico e per patrimonio (temporale) l'insieme dei rapporti economici facenti capo a un determinato soggetto, discendono alcune considerazioni. La formula « *De Ecclesiae patrimonio temporali* » avrebbe potuto insinuare la falsa idea che nell'ordinamento canonico esista un solo (e quale!) patrimonio facente capo alla Chiesa universale (o a un ente centrale della medesima). Sotto questo aspetto anche l'espressione « *De bonis Ecclesiae temporalibus* » è equivoca; tuttavia, come si diceva, ha il vantaggio di essere stata adottata dal codice precedente e universalmente (anche se acriticamente) accolta.

Si può dunque dire che la formula « *De bonis Ecclesiae temporalibus* », come intestazione del libro V, indica per convenzione i *beni temporali* (o i *rapporti economici*) sui quali la chiesa afferma la propria competenza o in ragione del soggetto cui i rapporti economici fanno capo (le persone giuridiche riconosciute nell'ordinamento canonico) o in ragione dell'oggetto dei rapporti medesimi (per esempio, « le res sacrae » che possono appartenere anche a persone giuridiche riconosciute nell'ordinamento statale e a persone fisiche, can. 1269).

In un primo tempo era stata recepita, ma poi abbandonata, la formula « *De iure patrimoniali Ecclesiae* ». Se viene così tradotta: « il diritto della Chiesa (o diritto canonico) concernente il patrimonio (o l'insieme dei beni) sul quale la Chiesa stessa afferma la propria competenza », allora la formula è accettabile, e in tal senso viene usata nel presente studio.

b) Il Codice precedente dedicava al trattato dei beni temporali 143 canoni, l'attuale soltanto 57. Il senso della riduzione è chiaro: vuol dire maggior sobrietà, ricerca dell'essenziale, e, soprattutto, applicazione del principio di sussidiarietà ⁽¹⁴⁾.

Tuttavia occorre subito aggiungere che la materia rimane ancora alquanto complessa; infatti l'accennata riduzione riguarda soprattutto i

(12) In *Communicationes*, XI, 2, 1979, p. 394.

(13) Codice di Diritto Canonico del 1917: Libro III, parte VI: *De bonis Ecclesiae temporalibus*.

(14) Cfr. Introduzione 5.

benefici ecclesiastici, ai quali è riservato un solo canone (il 1272) contro gli 80 del precedente Codice (cann. 1409-1488).

Sono ancora opportune due precisazioni. Il libro V, pur proponendosi di raccogliere in modo sistematico la legislazione circa i beni temporali, non è esaustivo e, dunque, richiede di essere integrato con diverse norme collocate in altre parti del codice ⁽¹⁵⁾.

Si osservi, inoltre, che anche i beni degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica sono disciplinati dalle disposizioni del libro V ⁽¹⁶⁾, completate, però, dalle norme « peculiari » a ciascun tipo di istituto ⁽¹⁷⁾.

4. *Struttura*

L'ordine della trattazione ripete sostanzialmente quello del Codice precedente, non senza una certa logica interna.

La materia è distribuita in quattro titoli. Premessi cinque canoni preliminari o introduttivi, si parla dei modi con cui i beni possono essere acquisiti (titolo I: l'acquisto dei beni); si espongono, poi, i criteri secondo i quali i beni acquisiti devono essere amministrati (II: l'amministrazione dei beni); fra gli atti di amministrazione si considerano i contratti, e in particolare, l'alienazione (titolo III: i contratti e specialmente l'alienazione); infine viene svolto un argomento di particolare rilievo ecclesiale: le pie volontà in genere e le pie fondazioni (titolo IV).

5. *Il principio di sussidiarietà*

Il già accennato principio di sussidiarietà è stato affermato dal Sinodo dei Vescovi del 1967 nel quinto principio direttivo con valore per tutta la legislazione canonica; tuttavia si applica con maggiore intensità al diritto patrimoniale. « L'importanza di (queste) legislazioni particolari dovrebbe essere più accuratamente posta in risalto... specialmente nel settore amministrativo temporale dal momento che il regime dei beni temporali deve essere ordinato per gran parte secondo le leggi proprie della nazione » ⁽¹⁸⁾.

Questa formulazione sembrerebbe privilegiare due poli: da una parte il legislatore supremo, il quale nel Codice traccia norme generali

(15) Cfr. can. 121-123 destinazione dei beni a seguito di unione, divisione, estinzione di una persona giuridica pubblica; 230, p. 2, 281 remunerazione dei chierici e dei laici che prestano servizio a favore della Chiesa; 244 tributo per il seminario, 319 vigilanza del Vescovo; 492-494 il consiglio diocesano per gli affari economici; 510, p. 4, offerte per la parrocchia; 531 offerte per la cassa parrocchiale; 532 responsabilità del parroco nell'amministrazione dei beni; 537 il consiglio parrocchiale per gli affari economici; 551 le offerte fatte al vicario parrocchiale; 848 offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti; 945-958 stipendia missarum; 1181 offerta in occasione dei funerali.

(16) Cfr. can. 635 per gli istituti religiosi; 718 per gli istituti secolari; 741 per le società di vita apostolica.

(17) Cfr. can. 634-640 per gli istituti religiosi; 718 per gli istituti secolari; 741 per le società di vita apostolica.

(18) Cfr. *Enchiridion Vaticanum*, citato, 1706.

o direttive, e dall'altra la Conferenza episcopale, la quale emana disposizioni più particolareggiate, meglio rispondenti alle circostanze di tempo e di luogo, e, in particolare, alla legislazione della nazione.

Tuttavia lo stesso Sinodo dei Vescovi e poi il gruppo di studio « *De bonis Ecclesiae temporalibus* » ⁽¹⁹⁾ hanno sottolineato la necessità di tutelare il diritto dei Vescovi a reggere le Chiese particolari, come pastori ordinari e immediati, e quindi di evitare tutto ciò che può implicare limitazione e vigilanza da parte della Conferenza episcopale. Pertanto il principio di sussidiarietà trova applicazione innanzitutto e direttamente nei rapporti fra Codice (la Santa Sede) e legislazioni diocesane (i Vescovi); per alcuni particolari istituti che richiedono un certo coordinamento a livello nazionale, prevede la mediazione della Conferenza episcopale ⁽²⁰⁾.

Il principio di sussidiarietà trova ampia applicazione anche nel diritto patrimoniale peculiare degli istituti religiosi ⁽²¹⁾.

II. PRINCIPI COSTITUTIVI DEL DIRITTO PATRIMONIALE DELLA CHIESA

Si possono qualificare come costitutivi alcuni principi che definiscono le strutture essenziali del diritto patrimoniale della Chiesa ⁽²²⁾. Essi sono enunciati nei canoni preliminari o introduttivi (cann. 1254-1258), ma è bene richiamarne anche altri sparsi in diverse parti del libro V. Sotto una formulazione rigorosamente giuridica i principi hanno innanzitutto valore dottrinale e talvolta dogmatico.

Primo principio: la Chiesa cattolica può servirsi dei beni temporali (can. 1254, par. 1).

Si vuol dire che la Chiesa ha la facoltà di instaurare rapporti economici, rapporti cioè che hanno come oggetto beni temporali e come

(19) Cfr. *Communicationes*, citato, p. 391.

(20) Il rimando dal Codice alle Conferenze Episcopali è previsto nei canoni 1262 facoltà di determinare le modalità di contribuzione dei fedeli; 1265, p. 2 facoltà di moderare la questua; 1272 facoltà di moderare il regime dei benefici ecclesiastici; 1274-1275 facoltà di stabilire norme circa la sicurezza sociale del clero e la « massa comune » se queste devono avere dimensioni nazionali; 1277 facoltà di determinare gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Vescovo diocesano; 1297 facoltà di dare norme in materia di locazione. Il can. 1264 demanda alla Conferenza dei Vescovi della provincia ecclesiastica di stabilire tasse e offerte.

(21) È demandato al diritto proprio di ciascun istituto religioso di definire la capacità giuridica delle singole persone giuridiche appartenenti all'istituto medesimo (istituto, provincia, casa, can. 634, p. 1); di precisare le modalità di rendiconto da parte degli economisti e degli altri amministratori (can. 634, p. 2); di determinare sia gli atti di straordinaria amministrazione, sia l'autorità competente ad autorizzarli (can. 638).

(22) La funzione dei principi costitutivi può essere chiarita mettendoli a confronto con quelli che vengono definiti principi ispiratori o animatori, cfr. parte III.

contenuto tutte le attività giuridico-economiche, necessarie o convenienti per l'utilizzazione dei beni stessi.

Il can. 1254 par. 1 così precisa queste attività:

«acquirere», cioè acquisire la titolarità di un diritto sui beni temporali;

«retinere» (altrove, come al can. 634, par. 1, è detto «possidere»), cioè conservare la titolarità del diritto o, meglio, esercitare e godere di fatto il contenuto del diritto stesso;

«administrare», cioè porre gli atti e le operazioni idonee a curare la conservazione e il miglioramento dei beni nonché a percepirne ed erogarne frutti e rendite;

«alienare», cioè cedere la titolarità del diritto (cfr., però, i cann. 1291 e 1295).

Secondo principio: la Chiesa cattolica si serve dei beni temporali per diritto nativo e indipendentemente dal potere civile (can. 1254, par. 1).

a) Se il diritto sui beni temporali è affermato come *nativo*, cioè nato con la Chiesa non per concessione dello Stato, ma per volontà del Fondatore, e come *indipendente*, cioè sottratto alle leggi e ai controlli della potestà civile, ciò significa che la Chiesa rivendica a sé una vera *potestas regiminis o iurisdictionis* (can. 129 par. 1) sui beni che essa ritiene di propria competenza; in altre parole rivendica a sé la facoltà di emanare norme (potestà legislativa), di porre concreti atti di amministrazione (potestà esecutiva), infine di conoscere le connesse controversie (potestà giudiziaria).

La manifestazione prima e più consistente di tale potestà è, appunto, l'intero libro V del Codice, nel quale peraltro si possono cogliere ulteriori precisazioni.

b) Con formulazione simile a quella del canone 1254, par. 1, viene affermata la facoltà impositiva: la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere contributi ai fedeli (can. 1260) nelle forme stimate più opportune: tributi (can. 1263), tasse e oblazioni (1264), questua (1265), collette (can. 1266) e, comunque, di ricevere offerte (can. 1267).

A questa facoltà corrisponde nei fedeli il diritto di devolvere beni temporali a favore della Chiesa senza limitazioni o condizionamenti da parte dello Stato (can. 222, par. 1), nonché l'obbligo di contribuire alle necessità della Chiesa stessa (can. 222, par. 1), particolarmente con le sovvenzioni richieste e secondo le norme approvate dalla Conferenza episcopale (can. 1262). Il Vescovo diocesano è tenuto a richiamare tale obbligo urgendone l'osservanza in maniera opportuna (can. 1261, par. 2).

c) Ovviamente l'esercizio della *potestas iurisdictionis* sui beni temporali è destinato a incontrarsi o scontrarsi con le leggi dello Stato il quale, da parte sua, esclude ogni altra competenza sui rapporti economici che hanno vita e sviluppo nel proprio ordinamento.

Due strumenti giuridici tendono a superare la potenziale conflittua-

lità operando un certo collegamento tra Chiesa e Stato: il rinvio o canonizzazione e i concordati.

Il rinvio o canonizzazione delle leggi civili. Già si è rilevato che la opportunità di un rinvio dal diritto universale della Chiesa a quello particolare (principio di sussidiarietà) è avvertita soprattutto a riguardo dei beni temporali; ma per analogo motivo è estremamente utile un ulteriore rinvio, precisamente dalla legislazione della Chiesa a quella dello Stato. In effetti la materia è più consona alla natura della società civile che non a quella della società religiosa, e in ogni nazione è il diritto statale che ordina la quasi totalità dei rapporti economici.

In questo contesto è giustificata la presenza nel libro V delle *cosiddette norme di rinvio*: nelle parti più tecniche ed elaborate il legislatore pone norme indirettamente, cioè rinviando alle norme dei singoli Stati (rinvio) le quali vengono recepite e introdotte nell'ordinamento canonico con i medesimi effetti (canonizzazione).

L'istituto del rinvio, applicato anche dal Codice precedente, viene per la prima volta definito ora nel canone 22 che pone due ovvie condizioni: « in quanto (le leggi civili) non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.

Un primo esempio di rinvio (implicito) riguarda *alcune nozioni (o definizioni o classificazioni)* che sono strumenti concettuali indispensabili per gli studiosi e gli operatori del diritto patrimoniale. Per tradizione il diritto canonico non ama dare definizioni (*omnis definitio in iure periculosa*); il diritto patrimoniale, poi, pur distinguendo diversi tipi di beni (per esempio mobili e immobili) e pur utilizzando figure giuridiche assai note (contratto, prescrizione ecc.), si limita a precisare le qualificazioni « peculiari »: beni ecclesiastici (can. 1257), *res sacrae* (cann. 1171, 1269), *res pretiosae* (can. 1270, 1293, par. 2). Per tutte le altre si presume un rinvio al diritto civile delle singole nazioni ⁽²³⁾.

Il rinvio esplicito più rilevante è previsto per i contratti (e i pagamenti). Il can. 1290 stabilisce che, dovendosi concludere contratti « nelle materie sottoposte alla potestà di governo della Chiesa », siano osservate le norme civili vigenti nel territorio con i medesimi effetti. Questo « generale » rinvio prevede, oltre a quelli di cui al can. 22, una terza riserva a proposito della « prova per testimoni dei contratti », la quale non è sempre ammessa dal diritto civile o è ammessa con limitazioni ⁽²⁴⁾: prevale la norma canonica che consente tale prova in qualsiasi causa sotto la direzione del giudice (can. 1547).

Un ulteriore rinvio concerne i cosiddetti *modi di acquisto dei beni*.

Perché un determinato bene entri nella sfera patrimoniale di un soggetto è necessario un fatto giuridico, cioè un avvenimento (contrat-

(23) In Italia per la distinzione tra beni mobili e immobili si farà ricorso all'art. 812 del Codice Civile, il quale dà un elenco dei beni immobili (per natura, per incorporazione, per accessione): gli altri, non compresi nell'elenco, sono beni mobili. Per la nozione del contratto in genere, dei singoli contratti e dei pagamenti si richiameranno gli artt. 1321 (« l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ») e 1470 ss.: vendita, permuta, appalto, locazione, comodato ecc.

(24) Cfr. artt. 2721-2726 C.C. italiano.

to, testamento, ecc.) al quale la legge ricolleggi una tale efficacia. Ora la Chiesa dispone di « modi di acquisto » propri (tributi, tasse, offerte, questue, ecc.); ma, in via generale, il canone 1259 afferma che la Chiesa può acquistare un bene in forza di tutti i giusti modi o fatti cui il diritto naturale o il diritto positivo (il diritto naturale specificato dal diritto positivo) attribuisce tale effetto. Ciò significa che vengono recepiti nell'ordinamento canonico « i modi di acquisto » sanciti dalle legislazioni statuali ⁽²⁵⁾.

I Concordati

Lo strumento classico, tendente a coordinare legislazione canonica e legislazione statale e a prevenire conflitti di competenza, è costituito dai Concordati le cui disposizioni, in forza del canone 3, prevalgono anche su eventuali norme contrarie del Codice. Fra le materie più dibattute in sede di accordi internazionali, accanto al matrimonio e all'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, è appunto quella dei beni ecclesiastici.

Terzo principio: la Chiesa si serve dei beni temporali per conseguire i fini che le sono propri, ossia per la missione religiosa (can. 1254, par. 1, 2).

L'affermazione era già contenuta nel Codice precedente il quale così precisava i fini della Chiesa: « il culto divino e l'onesto sostentamento dei chierici e degli altri ministri e gli altri fini propri » (can. 1495, par. 1, 1496).

Il nuovo Codice ripete sostanzialmente questo elenco (can. 1254, par. 2), servendosi di un testo conciliare ⁽²⁶⁾ che presenta ulteriori precisazioni ed esprime una preferenza: gli altri fini sono « l'esercizio delle opere dell'apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri ».

Il richiamo al decreto « *Presbyterorum Ordinis* » esige che il canone venga interpretato alla luce dell'insegnamento conciliare circa i beni ecclesiastici, a cominciare dalla tesi che la proprietà di tali beni trova giustificazione in un rapporto di « mezzo necessario al fine », cioè nella destinazione, non solo virtuale ma anche effettiva, alle finalità della Chiesa. Bastino due riferimenti.

La costituzione « *Gaudium et Spes* » ribadisce che la Chiesa « *rebus temporalibus utitur quantum propria eius missio id postulet* » ⁽²⁷⁾; dunque tanto si serve, quanto è richiesto dalla missione. Più concretamente il citato decreto « *Presbyterorum Ordinis* » raccomanda ai sacerdoti che « *bona ecclesiastica proprie dicta... destinent semper eos in fines ad quos prosequendos Ecclesiae licet bona temporalia posside-*

(25) Cfr. art. 922 C.C. italiano: « la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge ».

(26) « *Presbyterorum Ordinis* », 17.

(27) « *Gaudium et Spes* », 76.

re » ⁽²⁸⁾. Si colgono nel testo due affermazioni: è lecito alla Chiesa possedere solo per taluni fini, quelli a lei propri; è lecito usare i beni della Chiesa solo per questi fini a lei propri.

Si potrebbe cercare di trarre qualche conclusione.

a) Se determinati beni sono di fatto mezzo per un fine peculiare della Chiesa, se in dipendenza da questo fine sono strutturati e ordinati i beni e le attività che attorno a essi o in essi si svolgono, allora veramente il fine investe i beni, li contrassegna, li rende appunto segno della Chiesa e della sua missione.

I beni temporali sono per se stessi opaci e ambigui, ma, quando entrano nel patrimonio della Chiesa come mezzi per l'attuazione della sua missione, acquistano o dovrebbero acquistare chiarezza, luminosità, trasparenza diventando segni. Questo va detto non soltanto a proposito dei *beni finali*, quelli cioè che sono direttamente applicati al fine (come una scuola, un seminario, una chiesa), ma anche a proposito dei *beni strumentali*, quelli cioè che servono al fine indirettamente, dando un reddito. Diversamente bisognerebbe avere il coraggio di attuare quanto ha solennemente affermato il Concilio: la Chiesa « rinunzierà all'esercizio di taluni diritti legittimamente acquisiti ove constasse che per il loro uso è messa in dubbio la sincerità della sua testimonianza, o che nuove condizioni di vita esigono altre disposizioni » ⁽²⁹⁾.

b) Il criterio della necessità o non necessità è discriminante tra possesso legittimo e illegittimo. La necessità è da valutare in concreto, con riferimento alle circostanze di luogo e di tempo, alla natura dell'istituzione, alla sensibilità degli amministratori ecc.

c) La connessione con il fine della Chiesa non solo obbliga a escludere qualsiasi impiego dei beni temporali che sia estraneo al fine stesso, ma esige di usarli e di amministrarli con il massimo impegno.

d) Spetta alla Chiesa determinare, a suo insindacabile giudizio, quali siano i fini propri e le connesse attività per attuarli. Parimenti, essendo il diritto della Chiesa sui beni temporali nativo e indipendente dallo Stato, è ancora alla Chiesa che compete di giudicare della qualità e della quantità dei beni che nelle diverse circostanze sono richiesti per lo svolgimento della sua missione. Il Concilio raccomanda che, nel determinare tale misura, si tenga presente che « lo spirito di povertà e di amore è la gloria e il segno della Chiesa di Cristo » ⁽³⁰⁾.

Quarto principio: nell'ordinamento canonico sono soggetti capaci di diritti sui beni temporali tutte le persone giuridiche (sia pubbliche che private) (can. 1255) ⁽³¹⁾.

Questi soggetti hanno veramente il « dominium » (la titolarità) dei

(28) « Presbyterorum Ordinis », 17.

(29) « Gaudium et Spes », 76.

(30) Ibidem, 88.

(31) Il canone 1255 così precisa: « La Chiesa universale e la Sede Apostolica (per disposizione divina, can. 113, p. 1), le Chiese particolari (diocesi, prelature e abbazie territoriali, vicariati e prefetture apostoliche, amministrazione apostolica), e le altre persone giuridiche sia pubbliche che private.

beni legittimamente acquisiti (can. 1256): la capacità giuridica e la capacità di agire di ciascuno sono meglio disciplinate dal Codice e dagli statuti propri ⁽³²⁾ sempre, però, « sub suprema auctoritate Romani Pontificis » (can. 1256) al quale, in forza del primato di governo, compete l'ufficio di supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici (can. 1273) ⁽³³⁾.

Il diritto patrimoniale della Chiesa continua quindi ad appoggiarsi ai soggetti, cioè alle singole persone giuridiche. Tra i voti presentati in preparazione del Concilio uno chiedeva che « nella diocesi tutti i beni siano comuni » ⁽³⁴⁾ e una proposta illustrata in Concilio diceva: « È sommamente conveniente che venga ripristinata l'antica forma di amministrazione dei beni ecclesiastici » ⁽³⁵⁾. Il « modo » non fu accolto perché la disciplina della Chiesa di Gerusalemme ⁽³⁶⁾ non fu generale ma particolare a quella comunità, e perché la comunione perfetta dei beni è praticamente impossibile ⁽³⁷⁾.

Tuttavia il frazionamento in capo alle singole persone giuridiche non esclude una concezione unitaria e una sostanziale unità dei beni ecclesiastici. È legittimo parlare di un patrimonio ecclesiastico?

Nell'idea di patrimonio si richiamano e si completano due aspetti, oggettivo e soggettivo: esso, infatti, attingendo nel campo dell'oggetto la pluralità materiale (l'insieme dei rapporti economici), raggiunge nel soggetto l'unità ideale (il mio, il tuo patrimonio). In questo senso ogni persona giuridica nella Chiesa ha un suo patrimonio.

Ma, per altra via, può essere recuperata l'idea organica dei beni ecclesiastici, considerandoli cioè nella unità che loro conferisce l'ordinamento canonico tramite i fini che sono gli stessi della Chiesa universale, tramite la disciplina che è fondamentalmente unica, e, infine, tramite l'alto dominio che spetta al Romano Pontefice: ecco, allora, il « patrimonio della Chiesa ».

Con procedimento analogo si può operare a diversi livelli. I beni degli enti, operanti nell'ambito dei fini propri della diocesi (mensa vescovile, capitolo, chiese, benefici, seminario, ecc.), costituiscono il « patrimonio diocesano ». Nella parrocchia i beni degli enti operanti per fini di interesse parrocchiale (chiesa parrocchiale, beneficio parrocchiale e coadiutorale, ecc.) costituiscono il « patrimonio parrocchiale ». I beni degli enti operanti nell'ambito di un istituto religioso costituiscono il « patrimonio » dell'istituto medesimo.

(32) Cfr. per gli istituti religiosi, can. 634, p. 1.

(33) La suprema autorità del Romano Pontefice non equivale a titolarità, ma è un dominio alto o eminente (sovranità) per il quale egli può stabilire la disciplina giuridica dei beni, vigilare su tutte le gestioni, coordinarle al bene comune e disporre dei patrimoni ecclesiastici quando lo esiga l'interesse generale (per esempio, trasferendole da un soggetto all'altro).

(34) Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, series I, appendix voluminis II, pars II, Tipis polyglottis vaticanis, 1961, p. 561.

(35) Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, schema decreti De ministerio et vita presbyterorum, 1965, fascicolo C, p. 66.

(36) Atti 3, 32 ss.

(37) Fascicolo c, citato, 1 c.

Quinto principio: nell'ordinamento canonico svolgono una specifica funzione ecclesiale e godono di una propria disciplina i cosiddetti beni ecclesiastici, cioè i beni temporali che appartengono a una persona giuridica pubblica (can. 1257).

La categoria dei beni ecclesiastici emerge su tutte le altre sia concettualmente sia per le conseguenze pratiche che ne derivano. Per approfondirne il valore e la portata occorre rifarsi alla radicale innovazione introdotta dal nuovo Codice distinguendo la persona giuridica pubblica dalla persona giuridica privata (can. 116).

Entrambe sono erette dalla competente autorità ecclesiastica per finalità rientranti nell'ambito della Chiesa; ma la persona giuridica pubblica persegue le proprie finalità e pone la propria attività « nomine Ecclesiae », « intuitu boni publici », cosicché i suoi atti sono in qualche modo atti della stessa Chiesa. Dunque l'attribuzione della pubblicità esalta la dignità e insieme la responsabilità della persona giuridica.

Si comprende come l'ordinamento canonico debba riservare ai beni e alle connesse attività della persona giuridica pubblica una particolare attenzione, considerando tali beni come parte della struttura patrimoniale-economica della Chiesa e più strettamente disciplinandone e controllandone la gestione. Tale esigenza viene dal Codice soddisfatta riservando esclusivamente ai beni della persona giuridica pubblica la qualifica di « ecclesiastici ». Infatti, secondo il can 1257, *sono ecclesiastici i beni appartenenti a una persona giuridica riconosciuta come pubblica dalla Chiesa: essi sono disciplinati innanzitutto dai canoni del libro V e poi dagli statuti propri di ciascuna persona giuridica.*

Invece i beni appartenenti a una persona giuridica privata (per esempio, quella che avesse come fine la celebrazione di Messe per i defunti di una determinata famiglia) non sono ecclesiastici: essi sono beni privati, disciplinati innanzitutto dagli statuti propri di ciascuna persona giuridica e poi dai canoni del libro V che espressamente li richiamano.

A più forte ragione non sono ecclesiastici i beni appartenenti a persone fisiche: laici, religiosi, sacerdoti.

Proprio muovendo dalla definizione della persona giuridica pubblica il can. 1258 può dare al termine « Chiesa », quando ricorra nel libro V, un significato piuttosto vasto, comprensivo non solo della Chiesa universale e della Sede Apostolica, ma di ogni persona giuridica pubblica nella Chiesa.

III. PRINCIPI ISPIRATORI DEL DIRITTO PATRIMONIALE DELLA CHIESA.

Si possono qualificare come ispiratori (o animatori) i principi che, appunto, danno ispirazione ideale e animazione ecclesiale alle strutture economiche della Chiesa ⁽³⁸⁾. A modo di esempio, vengono qui raccolte alcune riflessioni attorno a cinque principi.

(38) Cfr. nota 22.

Primo principio: la comunione ecclesiale.

Si vuol dire che il nuovo Codice ha il grande merito di collocare i beni temporali in un contesto ecclesiale, definito da tre riferimenti.

a) *Riferimento giuridico-formale a una persona giuridica pubblica* ⁽³⁹⁾; tuttavia il « dominium » (can. 1256), che questa persona esercita sui beni che le appartengono, non è illimitato e ad libitum, ma è « sub suprema auctoritate Romani Pontificis » ⁽⁴⁰⁾ e sotto la vigilanza dell'Ordinario (can. 1276, p. 1).

b) *Riferimento teleologico, cioè al fine* ⁽⁴¹⁾, cosicché i beni ecclesiastici potrebbero meglio definirsi come quelli che appartengono a una persona giuridica pubblica in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini, approvati dalla Chiesa.

Qualche esemplificazione può essere stimolante.

— « Si può ritenere criterio generico ma valido quello secondo cui tra due beni ugualmente efficaci per il raggiungimento dei fini si debba preferire quello economicamente meno pregevole. Sarebbe comunque da auspicare che la Chiesa si lasciasse guidare da un certo coraggio nell'operare scelte di tangibile povertà che non mancheranno mai di apportare benefici alla sua immagine e alla sua missione... È ovvio che non costituirebbe accumulo e quindi mancanza di povertà un ragionevole accantonamento di beni in vista di future difficoltà. Poiché tuttavia siamo nell'ambito della Chiesa che non dovrebbe procedere con criteri puramente economici tipo azienda commerciale, il giusto accantonamento per il futuro non dovrebbe prescindere da un evangelico abbandono alla Provvidenza » ⁽⁴²⁾.

— « ... Sarebbe un ostacolo al raggiungimento dei fini della Chiesa una eccessiva concentrazione di beni che, seppure destinati a opere caritative e amministrate con spirito di distacco, si opponesse al maggior sviluppo economico che deriva da una circolazione abbastanza agile dei beni produttivi; come pure una concentrazione di beni che ostacolasse la realizzazione di una maggiore giustizia e quella destinazione universale dei beni terreni che anche il magistero della Chiesa in materia sociale riconosce come un limite a qualsiasi forma di proprietà privata » ⁽⁴³⁾.

— La Costituzione « Sacrosanctum Concilium » vuole che « nel promuovere e favorire un'autentica arte sacra, gli Ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri » ⁽⁴⁴⁾.

— L'esortazione « Evangelica Testificatio » loda gli istituti religiosi

(39) Cfr. can. 1257.

(40) Cfr. can. 1256.

(41) Cfr. can. 1254.

(42) COCCOPALMERIO F., *Considerazioni dottrinali sui beni della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Roma 1980, p. 19.

(43) FALTIN D., *Diritto di proprietà ed uso dei beni temporali da parte della Chiesa*, in *Problemi e prospettive di diritto canonico*, 1977, pp. 238-239.

(44) Costituzione « Sacrosanctum Concilium », 124.

che hanno generosamente riconvertito alcune loro opere a favore dei poveri ⁽⁴⁵⁾. Altri istituti, accanto a opere che per necessità sono riservate a ceti abbienti (come certe scuole), hanno promosso iniziative per i più bisognosi.

— Si consideri, infine, l'ipotesi dell'eccessiva concentrazione nello stesso luogo di enti o comunità che attendono a opere analoghe: scuole, oratori pubblici, ecc., lasciandone prive altre zone.

c) *Riferimento alle necessità della Chiesa.*

La concezione organica del patrimonio ecclesiastico aiuta a interpretare alcune disposizioni, prima del Concilio e ora del Codice, in tema di solidarietà e di comunicazione dei beni.

— *Istituto diocesano per il sostentamento del clero, massa comune, sicurezza sociale del clero.*

Con riferimento al decreto « Presbyterorum Ordinis » (nn. 27-28) e al motu proprio « Ecclesiae Sanctae » (n. 8 c, d, e) il Codice prevede tre organismi:

a livello diocesano uno speciale istituto per la raccolta di beni e offerte destinati al sostentamento del clero che presta servizio in favore della Diocesi (can. 1274, p. 1) e una « massa comune » che metta in grado i Vescovi di provvedere alle necessità della diocesi (compensi ai dipendenti e ai collaboratori, opere di apostolato, ecc.) e di aiutare le diocesi più povere (can. 1274, p. 3);

a livello di Conferenza episcopale un istituto che provveda alla « sicurezza sociale » del clero soprattutto in caso di malattia, invalidità e vecchiaia (can. 1274, p. 2).

Per completezza si tenga presente che gli istituti, sopra ricordati, non sono strettamente obbligatori: al sostentamento del clero e alle necessità diocesane si potrebbe far fronte in altri modi, attese le situazioni locali. Alla previdenza per il clero potrebbero provvedere le stesse leggi civili con qualche eventuale integrazione da parte delle diocesi.

Secondo le concrete circostanze è conveniente favorire federazioni o associazioni o qualche forma di cooperazione fra gli istituti di diverse diocesi o nazioni. Ovviamente l'amministrazione della massa di beni proveniente da più diocesi sarà disciplinata con norme concordate tra i Vescovi interessati (can. 1275).

E, inoltre, auspicabile che i tre organismi abbiano anche rilevanza civile (can. 1274, p. 5).

— *Il beneficio ecclesiastico.* Come già è stato accennato, la disciplina dei benefici ecclesiastici è tutta racchiusa nel can. 1272 il quale potrebbe veramente dar luogo a un sommovimento di tutte le attuali strutture economiche della Chiesa ⁽⁴⁶⁾. È interessante un esame testuale.

(45) Esort. ap. « Evangelica Testificatio », 18.

(46) L'istituto del beneficio ecclesiastico, anche dopo il Concilio, costituisce il principale strumento tecnico per procurare l'onesto sostentamento del clero. Il beneficio, o ufficio beneficiale, è concepito dal diritto canonico come una persona giuridica alla quale sono ugualmente necessari due elementi, impropria-

Nella prima parte del canone la Conferenza episcopale è chiamata, d'intesa con la Santa Sede, a « moderare il governo dei benefici propriamente detti con opportune norme »; nella seconda parte è precisato il fine cui le « opportune norme » devono tendere, precisamente la graduale devoluzione (« paulatim ») dei redditi, « anzi, per quanto possibile » della stessa dote all'istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Dunque sono indicati il fine e i mezzi per attuarlo. Fine è la sostituzione di un sistema pressoché privatistico di sostentamento del clero (« ius percipiendi redditus ex dote officio adnexos ») mediante un altro, pubblicistico e solidaristico (l'istituto diocesano per il sostentamento del clero). Mezzo minimo e necessario è la devoluzione dei redditi dei benefici, che rimangono ancora in vita, all'istituto diocesano; mezzo ottimale, anche se difficile da realizzare, è la devoluzione al predetto istituto della stessa dote beneficiaria. Ciò equivarrebbe alla scomparsa di un elemento essenziale del beneficio (« ius percipiendi redditus ») e, quindi, alla soppressione dello stesso sistema beneficiale, sopravvivendo unicamente l'ufficio.

— *Il vescovo diocesano promotore di una amministrazione « ecclesiale ».*

Nel contesto della comunione merita di essere considerata la funzione del Vescovo diocesano il quale, in ragione del suo ufficio di pastore, sta al vertice dell'amministrazione diocesana dei beni ⁽⁴⁷⁾.

Egli presiede non soltanto per vigilare affinché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica e quindi anche nell'amministrazione dei beni (can. 392, p. 2; 1276, p. 1), ma soprattutto per promuovere la giustizia e la carità sia all'interno della sua Chiesa particolare, provvedendo al sostentamento dei chierici (can. 281, 1274) e alle varie necessità diocesane (can. 1274, p. 3), sia all'esterno, preoccupandosi dei bisogni delle diocesi più povere (can. 1274, p. 3), della Sede Apostolica e della Chiesa universale (can. 1271).

Può forse sembrare che le norme di amministrazione, dettate dal Codice, siano (eccessivamente) preoccupate delle esigenze tecnico-amministrative, e quindi della tutela e dell'incremento del patrimonio ecclesiastico ⁽⁴⁸⁾, meno invece delle esigenze pastorali e quindi di un certo dinamismo amministrativo, che non è amministrazione allegra,

mente detti spirituale e materiale: « Officium sacrum » e « Jus percipiendi redditus ex dote officio adnexos » (can. 1409 del Codice precedente). Il chierico, nominato al beneficio, diviene contemporaneamente titolare dell'ufficio e del diritto ai redditi provenienti dalla dote. « Beneficium propter officium », dicevano gli antichi, in quanto la dote, assicurando il sostentamento del titolare, rende possibile il funzionamento dell'ufficio. Il Concilio Vaticano II si è occupato del beneficio nel decreto « Presbyterorum Ordinis » (n. 20) ed è giunto alla seguente conclusione: « il sistema, noto sotto il nome di sistema beneficiale, deve essere abbandonato o almeno riformato a fondo, in modo che la parte beneficiale, ossia il diritto al reddito di cui è dotato l'ufficio ecclesiastico, sia trattato come secondario, e venga messo in primo piano, invece, l'ufficio ecclesiastico stesso ».

(47) Per il significato « tecnico » dei termini: Ordinario, Ordinario di luogo, Vescovo diocesano, cfr. can. 134.

(48) Cfr. *Communicationes*, citato, pp. 388-390.

ma amministrazione aperta alla pastorale. Comunque, il Vescovo diocesano ha a disposizione strumenti idonei a garantire una amministrazione oculata e insieme veramente « ecclesiale ». Bastino due esempi.

Al Vescovo Diocesano compete di autorizzare gli atti di alienazione (can. 1292) ⁽⁴⁹⁾. Ora, mentre il Codice precedente richiedeva come giusta causa per la lecita alienazione « una urgente necessità o una evidente utilità della chiesa o la pietà » (can. 1530, p. 1, n. 2), l'attuale canone 1293 p. 1, n. 1, aggiunge significativamente « la carità o altra grave ragione pastorale ».

L'Ordinario del luogo ha inoltre la possibilità di avere il quadro generale di tutte le attività amministrative che si svolgono entro la diocesi. Infatti, riprovata ogni consuetudine contraria, tutte le persone giuridiche pubbliche hanno l'obbligo di presentargli ogni anno il bilancio, a meno che non siano legittimamente sottratti alla sua giurisdizione (come gli istituti religiosi di diritto pontificio). Coadiuvato dal Consiglio diocesano per gli affari economici, organismo deputato all'esame di tutti i rendiconti, il Vescovo può non soltanto rilevare le irregolarità e gli abusi, ma anche sollecitare un opportuno coordinamento delle amministrazioni e una certa comunicazione dei beni.

Secondo principio: un ordine di giustizia.

Si può veramente affermare che il Codice è animato da un vivo senso della giustizia in tutte le direzioni.

a) *Innanzitutto nei rapporti interni alla Chiesa, in direzione delle persone che vi prestano servizio.*

Così il can. 281 precisa i criteri per determinare una adeguata remunerazione dei chierici, richiedendo anche una conveniente previdenza sociale in caso di malattia, invalidità e vecchiaia, e dà norme per la remunerazione dei diaconi. Secondo il can. 1286 i dipendenti devono essere tutelati in conformità alle leggi, anche civili, riguardanti il lavoro e la vita sociale, in adesione alla dottrina della Chiesa: è loro dovuto un salario giusto e onesto in modo che possano provvedere convenientemente alle necessità proprie e della famiglia.

b) *Ancora nei rapporti interni alla Chiesa, in direzione delle intenzioni dei fedeli.*

Così « le offerte, fatte dai fedeli per un determinato fine, non possono essere destinate che per quel medesimo fine » (can. 1267 p. 3) e, in particolare, è principio fondamentale che le pie volontà « diligentissime impleantur » (can. 1300).

Le intenzioni dei fedeli, che dispongono dei propri beni per un fine pio, quando non siano contrarie a canoni inderogabili e siano state

(49) Soltanto in tre casi (alienazione di beni il cui valore superi la somma stabilita dalla Conferenza episcopale, di beni preziosi e di ex-voto donati alla chiesa), oltre all'autorizzazione del Vescovo diocesano, è richiesta quella della Santa Sede (can. 1293, p. 2).

accettate, diventano norme, nello stesso tempo giuridiche e morali, che devono essere osservate, salvo i casi di riduzione e di modifica espressamente previsti ⁽⁵⁰⁾.

c) *Nei rapporti esterni, in direzione dello Stato.*

Su questo punto il Codice è molto realistico, facendo obbligo agli amministratori di « osservare le disposizioni canoniche e civili e di badare soprattutto che dalla inosservanza delle leggi civili non venga un danno alla chiesa » (can. 1284, p. 2, 3), e il danno più grave non è sempre quello economico.

Terzo principio: separazione di sacro e profano.

Con questa espressione si indica la direttiva di tenere i beni temporali liberi da qualsiasi commistione con l'ufficio sacro e gli atti di ministero. Questa preoccupazione, che risponde a una diffusa esigenza di purezza evangelica e di gratuità, è sottesa a tutta la legislazione ma particolarmente, e a modo di esempio, alla normativa concernente tre temi: tasse e oblazioni, beneficio ecclesiastico, elemosina delle messe.

a) *Tasse e oblazioni.*

Il legislatore aveva certamente presente il voto espresso dal Sinodo dei Vescovi del 1971, perché « i proventi dei sacerdoti siano separati dagli atti di ministero, soprattutto da quelli di natura sacramentale ». L'applicazione integrale del voto sinodale avrebbe dovuto portare a ricercare altre "occasioni", diverse dagli atti di ministero, nelle quali i fedeli fossero richiesti di contribuire a favore dei sacerdoti e, in genere, della Chiesa. Su questa strada ha probabilmente trattenuto la costatazione che in molte regioni le contribuzioni più consistenti sono ancora date in occasione della celebrazione di sacramenti e sacramentali. Allora il legislatore ha operato una netta distinzione tra tasse e oblazioni (can. 1264): *sono previste tasse per « gli atti della potestà esecutiva o amministrativa »* (rilascio di documenti, certificazioni, autorizzazioni ecc.) *e per l'esecuzione dei rescritti della Santa Sede; sono invece previste oblazioni da richiedere in occasione della celebrazione di sacramenti e sacramentali.*

La distinzione non è soltanto verbale. Infatti la tassa dà luogo a una obbligazione ex iustitia commutativa, in quanto risponde al concetto di scambio tra prestazione (l'atto posto a favore di un determinato fedele) e controprestazione (il compenso dato dal fedele per la prestazione richiesta); l'oblazione, invece, non potendosi ovviamente considerare come controprestazione data per la celebrazione del sacramento o del sacramentale, è dal Codice configurata come un modo concreto per soddisfare all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa (can. 222).

b) *La riforma del sistema beneficiale.*

L'accennata riforma del sistema beneficiale, oltre che a un'esigenza

(50) Cfr. can. 1308-1310.

di solidarietà e di perequazione fra il clero, risponde anche alla preoccupazione manifestata dal Concilio perché l'elemento temporale del beneficio « sia trattato come secondario e venga messo in primo piano, invece l'ufficio ecclesiastico stesso » ⁽⁵¹⁾.

c) *L'elemosina delle Messe.*

Questo tema, delicato e grave, è svolto nel libro IV (can. 945-958). Qui basti richiamare due norme di specifico interesse per il principio in esame.

Il can. 947 denuncia ogni atto che possa in qualche modo apparire contrattazione o commercio; il can. 1308, privilegiando fra le pie volontà gli oneri di Messe, riserva la riduzione di questi ultimi alla Santa Sede, salvo le facoltà espressamente date per il caso di insufficienza dei redditi.

Quarto principio: la partecipazione dei laici.

a) Un giusto coinvolgimento dei laici nell'amministrazione dei beni è suggerito, innanzitutto, da alcune innovazioni terminologiche che potrebbero sfuggire a un profano.

Anche il Codice precedente consentiva la presenza di laici in seno ai consigli di amministrazione, ma quasi per accidens ed eccezionalmente ⁽⁵²⁾; questi laici, poi, erano indicati con il termine « viri », con esclusione, quindi, delle donne ⁽⁵³⁾. Ora, invece, laici e chierici sono equiparati: « tutti coloro, sia chierici sia laici, che hanno legittimamente parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti nomine Ecclesiae » (can. 1282).

In particolare il Consiglio diocesano per gli affari economici è formato da almeno tre « christifideles » (can. 492); in quello parrocchiale i « christifideles » devono essere presenti secondo le norme date dal Vescovo diocesano (can. 537); l'Ordinario del luogo può affidare una persona giuridica pubblica, priva di amministratori, a « persone idonee » (can. 1279, p. 1); l'economista diocesano non è necessariamente un chierico (can. 494).

b) *Rendiconto ai fedeli.*

Per la prima volta è affrontato, sia pure con una certa cautela, il tema della pubblicità dei bilanci. Il Codice limita l'obbligo del rendiconto ai beni offerti alla Chiesa dai fedeli e demanda al diritto particolare la determinazione delle concrete modalità (can. 1287, par. 2).

c) *Amministrazione collegiale.*

Con una norma generale che non ha precedenti legislativi il Codice

(51) « Presbyterorum Ordinis », 20.

(52) Cfr. can. 1521, p. 2: « Quod si laicis partes quaedam in administratione bonorum ecclesiasticorum vel ex legitimo fundationis seu erectionis titulo vel ex Ordinarii loci voluntate competant... ».

(53) Cfr. con riferimento ai componenti del Consiglio amministrativo diocesano, can. 1520; con riferimento agli amministratori nominati dall'Ordinario del luogo quando un ente manchi di propri amministratori, can. 1521, p. 1.

stabilisce che « ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri che, a norma degli statuti, coadiuvino l'amministratore nell'esercizio del suo compito » (can. 1280).

Il criterio della collegialità, mentre tende a escludere le facili distorsioni dell'individualismo e dell'arbitrio, viene incontro al diffuso desiderio di partecipazione.

È significativo quanto è prescritto per le parrocchie. Il Codice vi prevede due consigli: quello pastorale, la cui costituzione nelle singole diocesi è però lasciata al giudizio del Vescovo sentito il consiglio presbiterale (can. 475), e quello per gli affari economici, che è invece obbligatorio. Il parroco è confermato legale rappresentante della parrocchia in tutti i negozi e responsabile della buona amministrazione del patrimonio parrocchiale (can. 532); ma in questi suoi compiti deve essere assistito dai fedeli presenti nel consiglio per gli affari economici secondo le indicazioni del Vescovo (can. 537).

Quinto principio: il senso della Chiesa.

Alcuni decenni fa i canonisti posero una singolare questione: se per fare scienza del diritto canonico, cioè per una conoscenza approfondita di tale diritto, basti conoscere i concetti teologici che sono alla base delle istituzioni ecclesiali o non occorra anche aderire spiritualmente alla Chiesa, cioè « sentire cum Ecclesia ». Analoga domanda è giustificata oggi, dopo il Concilio e in presenza del nuovo Codice, a proposito degli amministratori dei beni ecclesiastici. Le considerazioni sin qui svolte portano a richiedere in essi conoscenza e viva sensibilità ai più recenti insegnamenti del Magistero, apertura verso gli orizzonti della missione, della comunione e della povertà, consapevolezza di dover dare, nell'esercizio del proprio ufficio, in apparenza modesto e quasi profano, una testimonianza particolarmente attesa dai contemporanei. Questa prospettiva conferisce nuovo valore al già citato can. 1282 che significativamente viene posto a conclusione del nostro studio: « tutti coloro, sia chierici, sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere il loro compito in nome della Chiesa, a norma del diritto ». Se tutti gli atti di amministrazione, ordinari o straordinari, sono compiuti a nome della Chiesa, ciò significa, come si diceva all'inizio, che anche attraverso questi atti gli uomini giudicano la Chiesa.

VIRGINIO ROVERA

P.za Fontana, 2 - Milano